

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 14 giugno 2017

**Plenaria**

**123ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 11985/15 RG NR – n. 4994/16 RG GIP)***

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale evidenzia preliminarmente che in data 30 maggio 2017, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 26 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni alle quali ha preso parte la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, con riferimento al procedimento penale n. 11985/15 RG NR (stralcio dal n. 15396/14 RG NR) – n. 4994/16 RG GIP.

La senatrice Bonfrisco risulta indagata, unitamente a Gaetano Zoccatelli, in relazione ai reati di cui agli articoli 416, 318 e 321 del codice penale. Secondo il capo di imputazione provvisorio, la senatrice Bonfrisco, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, avrebbe indebitamente accettato la promessa, ricevendo per sé e per altri, denaro e altre utilità da Gaetano Zoccatelli, direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto), nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. e la E-Global Service S.p.A., con ciò promuovendo e rafforzando il sodalizio crimi-

noso costituito dal CEV e quindi fornendo appoggio politico allo stesso, al cui apice era il citato Zoccatelli.

La richiesta di autorizzazione in esame – prosegue il relatore – concerne 21 conversazioni telefoniche registrate tra il 26 febbraio 2015 ed il 14 ottobre 2015 nell’ambito del procedimento penale n. 15396/2014 RG NR – n. 6475/2016 RG GIP.

Nel ricostruire la vicenda processuale, il Giudice per le indagini preliminari premette che nell’ambito procedimento originario – che vede il signor Gaetano Zoccatelli quale principale imputato – si procede per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di turbative d’asta, nonché per altri reati «scopo» relativi alla turbativa, fra le altre, di due gare bandite dall’ente pubblico CEV per la fornitura di energia elettrica, oltre ad episodi di falso in atto pubblico afferenti ai verbali di gara (pagina 3 dell’ordinanza).

In estrema sintesi, espone il Giudice per le indagini preliminari che Gaetano Zoccatelli avrebbe rivestito pieni poteri gestori sia nel consorzio CEV, che indicava le gare di appalto, sia contemporaneamente in un gruppo di imprese commerciali operanti nel mercato delle fonti energetiche, quali la Global Power S.p.A. e la E-Global Service S.p.A., che conseguirono negli anni l’aggiudicazione delle predette gare (pagina 3 dell’ordinanza). Viene precisato che il signor Zoccatelli, nonché entrambe le società incolpate dell’illecito amministrativo dipendente da reato, hanno definito il processo con applicazione della pena nel corso dell’udienza preliminare (sentenza passata in giudicato), mentre per gli altri imputati il processo di primo grado è in corso di svolgimento (pagina 4 dell’ordinanza).

Riferisce il giudice che, nell’ambito del suddetto procedimento, sono state autorizzate operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni poste in essere da Gaetano Zoccatelli, principale indagato, anche con l’utenza telefonica di cui al RIT n. 72/2015. Tali operazioni sono iniziate il 25 febbraio 2015 e si sono protratte sino al 19 febbraio 2016.

Sottolinea il GIP che, nel corso di tali operazioni «si sono registrate una serie di conversazioni, che si concentrano maggiormente nell’arco di tempo che va dal mese di giugno 2015 fino al 15 luglio 2015, dalle quali si ricava come Zoccatelli Gaetano si prodighi per ottenere l’inserimento del CEV nell’elenco dei 35 soggetti aggregatori» (vale a dire i soggetti ai quali, a seguito delle innovazioni normative di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, i comuni di piccole dimensioni avrebbero dovuto rivolgersi per affidare l’attività di approvvigionamento) «intessendo una fitta rete di relazioni e cercando »appoggio« presso tutte le sue conoscenze, a vari livelli e presso varie sedi, istituzionali e non» (pagine 4 e 5 dell’ordinanza); nell’ambito di tale attività di «promozione» – rileva il Giudice per le indagini preliminari – sono state captate alcune conversazioni intrattenute da Gaetano Zoccatelli con la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, legata allo stesso «da risalente amicizia e vicinanza »politica«» (pagina 5 dell’ordinanza).

Il Giudice per le indagini preliminari sottolinea in particolare la rilevanza dell'annotazione del 20 ottobre 2015, con la quale la polizia giudiziaria, nel condensare il contenuto delle conversazioni intercettate, ha evidenziato che «le indagini focalizzate alla ricerca di elementi di conforto all'ipotesi investigativa a carico di Gaetano Zoccatelli e dei suoi più stretti collaboratori, via via che proseguivano portavano a delineare il ruolo della senatrice», la quale appariva non solo a conoscenza della commistione di ruoli di quest'ultimo nel CEV e nel gruppo aziendale societario a lui facente capo, ma come «una stabile promotrice» delle attività dello Zoccatelli; ciò si sarebbe materializzato attraverso un «concreto interessamento» affinché venissero adottate modifiche legislative favorevoli all'inserimento del CEV nell'elenco dei 35 soggetti aggregatori a livello nazionale e mediante la presentazione di un apposito emendamento da parte della stessa senatrice (pagine 6 e 7 dell'ordinanza).

A fronte dell'attività svolta – prosegue il relatore – si sarebbe riscontrato il conseguimento, da parte della senatrice Bonfrisco, di una serie di vantaggi, quali il conseguimento di un contributo a sostegno della campagna elettorale di un esponente politico nelle elezioni amministrative per il Consiglio regionale del Veneto del 2015, nel pagamento integrale di un soggiorno estivo in costa Smeralda per la senatrice e quattro familiari dal 10 al 24 agosto 2015, nell'assunzione, su richiesta di quest'ultima, di una persona alle dipendenze di una delle società del gruppo Zoccatelli (pagina 7 dell'ordinanza).

Si evince dall'ordinanza (pagina 15) che a seguito della predetta annotazione della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015 è stato iscritto, a carico di Gaetano Zoccatelli e Cinzia Bonfrisco, un nuovo procedimento (n. 11985/15 RGNR, stralcio del sopracitato procedimento n. 15396/14 RGNR), per l'ipotesi di reato di cui agli articoli 416, primo comma, 318 e 321 del codice penale.

In estrema sintesi, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che le conversazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo appaiano rilevanti ai fini delle indagini in quanto se alcune attestano il livello di confidenza, abitudine e varietà di rapporti intercorrenti tra la senatrice e Gaetano Zoccatelli, nonché l'attività parlamentare svolta dalla senatrice Bonfrisco a favore del CEV e la consapevolezza di quest'ultima delle «anomalie» costituite dalla commistione fra CEV ed imprese del gruppo di Zoccatelli, da altre captazioni si evincerebbero i vantaggi conseguiti dalla senatrice nei confronti dello Zoccatelli stesso (pagine 8-14 dell'ordinanza).

In relazione a queste ultime, in particolare, le conversazioni del 25 maggio 2015 e del 9 giugno 2015 apparirebbero rilevanti – secondo il Giudice per le indagini preliminari – in relazione al contributo per la campagna elettorale dell'amico della senatrice (pagine 9 e 10 dell'ordinanza); la conversazione del 22 giugno 2015 farebbe riferimento all'assunzione di una donna che parrebbe legata alla senatrice (pagina 11 dell'ordinanza); quelle del 10 luglio e del 6 agosto (pagine 12 e 13 dell'ordinanza) farebbero riferimento alla successiva vacanza in Sardegna, mentre la conversa-

zione del 22 agosto 2015 (pagina 13 dell'ordinanza) rivelerebbe come lo Zoccatelli si sia fatto carico del pagamento dell'intero importo del soggiorno in costa Smeralda.

Il Giudice per le indagini preliminari – prosegue il relatore – ritiene che le intercettazioni oggetto della richiesta abbiano carattere casuale in quanto le operazioni sono state autorizzate nei confronti di soggetto diverso dalla senatrice Bonfrisco; né potrebbe a suo avviso parlarsi di intercettazioni indirette, poiché l'ipotesi investigativa era concentrata sul fenomeno della turbativa d'asta organizzato da Zoccatelli ed era focalizzata sull'analisi dei rapporti da questi intrattenuti nelle società che si erano rese aggiudicatarie delle gare per l'affidamento, ovvero ne erano state le uniche partecipanti (pagina 15 dell'ordinanza).

Il Giudice per le indagini preliminari precisa che l'attività criminosa oggetto di indagine non aveva pertanto ad oggetto episodi di corruzione e che il tipo di rapporto intercorrente tra il parlamentare e il soggetto sottoposto a controllo non si manifestava, in occasione delle captazioni, come già connotato da valenza illecita. Sostiene infatti il giudice che gli indizi a carico della parlamentare sarebbero «sorti solo a seguito dell'emersione della circostanza del pagamento del soggiorno estivo della senatrice in Sardegna da parte di Zoccatelli Gaetano, interpretabile come contropartita dell'attività di favoritismo fatta dalla senatrice a favore del CEV, circostanza riportata nell'annotazione datata 20 ottobre 2015 [...] e successivamente riscontrata ed approfondita con successive investigazioni, non comportanti operazioni di ascolto riservato, compendiate nell'annotazione datata 17.2.2016» (pagina 15 dell'ordinanza).

Viene inoltre rilevato che il procedimento iscritto a carico della senatrice Bonfrisco – attesa la connessione fra l'ipotesi associativa e quella di corruzione di cui a tale procedimento e l'ipotesi associativa indagata nel procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni – non possa qualificarsi come «diverso» da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, con conseguente insussistenza di limiti all'utilizzabilità probatoria delle intercettazioni stesse (pagina 16 dell'ordinanza).

Ai fini della valutazione della «necessità» dell'utilizzazione probatoria delle intercettazioni, viene rilevato che l'attività di interessamento che si assume aver costituito la prestazione dell'accordo corruttivo si sarebbe svolta per lo più con contatti telefonici da parte della senatrice e che dall'attività di intercettazione si sarebbero riscontrati anche i vantaggi conseguiti; si rimarca che i contatti sono avvenuti in periodo coevo all'approvazione di un emendamento di estremo favore per il consorzio CEV e che non sarebbe possibile – secondo il Giudice per le indagini preliminari – corroborare investigativamente la circostanza della corrispettività fra attività della senatrice e vantaggi elargiti dallo Zoccatelli in modo diverso dall'utilizzo delle elencate intercettazioni telefoniche (pagina 16 dell'ordinanza).

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il relatore propone di fissare un termine affinché l'interessata possa avvalersi della facoltà di presentare eventuali memorie scritte o di

chiedere alla Giunta di essere audita. Si riserva, quindi, di formulare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) prende la parola, richiamando un caso giudiziario riguardante l'ex deputato Volontè, accusato ingiustamente di aver ricevuto dal Governo dell'Azerbaijan una tangente per sostenere le posizioni politiche dello Stato straniero come componente italiano dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e poi assolto in giudizio dal Tribunale di Milano, che ha rimarcato nell'ambito della sentenza l'insindacabilità dell'attività parlamentare da parte della magistratura. Il caso della senatrice Bonfrisco – prosegue l'oratore – presenta delle analogie rispetto al caso del deputato Volontè sul piano dell'indebita ingerenza dell'autorità giudiziaria in scelte di natura parlamentare, riscontrabile in entrambe le fattispecie.

Sottolinea poi il carattere non occasionale delle intercettazioni relative al documento in titolo – che sono state quindi captate illegittimamente – e la conseguente necessità di respingere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle stesse trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di fissare un termine affinché la senatrice Bonfrisco possa avvalersi – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – della facoltà di presentare eventuali memorie scritte o di chiedere alla Giunta di essere audita.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*